

OGGETTO: LAVORO USURANTE NOTTURNO - COMUNICAZIONE (ALLA DTL E ALL'INPS) ENTRO IL 31 MARZO 2013 DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2012

L'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (recante “*Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti*”), impone al datore di lavoro di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro e all'INPS lo svolgimento, in maniera continuativa o periodica, di attività di lavoro notturno, così come definito dalla stessa normativa (*) (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 6 e n. 9 del 2012, n. 11 e n. 12 del 2011).

Con riferimento al lavoro notturno svolto nell'anno 2012, rammentiamo che la suddetta comunicazione deve essere effettuata – in via telematica, attraverso la compilazione del modello LAV-US – **entro il 31 marzo 2013** (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22 del 2011).

L'invio della comunicazione telematica è consentito ai soggetti in possesso delle credenziali di accesso (login e password); chi non le avesse, potrà ottenerle compilando la “richiesta di accreditamento” disponibile cliccando sul seguente collegamento: <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>

Una volta ricevute username e password, la comunicazione potrà essere effettuata accedendo all'indirizzo <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>.

L'omissione della comunicazione di cui si tratta è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.

(*) **Sono considerati lavoratori notturni** - ex art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 67/2011 - **quelli adibiti:**

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (**periodo non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**), prestano la loro attività per **almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64:**
- 2) **nell'arco dell'intero anno** e per **almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, **devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.** In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro» (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23/05/12, n. 9630, in API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).